

**CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI**presso il
Ministero della Giustizia

FB/U/2014

Circ. n. 376/XVIII Sess.

Ai Presidenti
dei Consigli degli Ordini
degli Ingegneri
Loro Sedi

OGGETTO: *Aggiornamento della competenza professionale. Proroga del termine per la comunicazione delle attività formative erogate dagli Ordini territoriali – Linee di indirizzo per FAD, esonero, attività formative all'estero, certificazione dei CFP, artt. 3 e 4 del Regolamento, piattaforma informatizzata – Attività formative erogate dagli Ordini territoriali – Recapiti per assistenza tecnica piattaforma e per chiarimenti sistema aggiornamento competenza professionale*

Caro Presidente,

in riferimento al sistema per l'aggiornamento della competenza professionale, si informa che è prorogato al 30 giugno 2014 il termine per la comunicazione al CNI, tramite l'apposita piattaforma informatizzata (disponibile all'indirizzo www.formazione.cni.it), delle attività formative erogate fino a quella data e a partire dal 1° gennaio 2013 dagli Ordini territoriali.

Alla stessa data del 30 giugno 2014 è prorogato il termine per la comunicazione delle attività formative programmate dagli Ordini territoriali per l'anno 2014, rispetto alle quali si ricorda (conformemente al punto 2.6. delle Linee di indirizzo del Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale) la facoltà di integrare o modificare le informazioni trasmesse, entro il trentesimo giorno antecedente quello di inizio della singola attività interessata.

Si trasmettono, con la presente, le Linee di indirizzo 2 approvate dal CNI, nelle quali si definiscono, oltre alle caratteristiche e ai requisiti delle attività formative erogate in modalità a distanza (FAD), le diverse fattispecie di esonero e le procedure per ottenere il riconoscimento di quest'ultimo, i criteri per la riconoscibilità, ai fini dell'ottenimento dei CFP, delle attività formative frequentate all'estero, nonché quelli per il rilascio della certificazione dei CFP e le puntuali indicazioni in merito all'attuazione delle disposizioni contenute negli artt. 3 e 4 del Regolamento e alla configurazione della piattaforma informatizzata.

A seguito dell'applicazione delle presenti Linee di indirizzo sarà possibile valutarne l'efficacia e qualora ritenuto opportuno, revisionarle.

Con i migliori saluti.

via IV Novembre, 114
00187 Roma, Italy
tel. +39 06 6976701
segreteria@cni-online.it
segreteria@ingpec.eu
www.tuttoingegnere.it

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Ing. Riccardo Pellegatta

IL PRESIDENTE

Ing. Armando Zambrano

All.: Linee di indirizzo n.2

LINEE DI INDIRIZZO 2

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA A DISTANZA PER L'APPRENDIMENTO NON FORMALE

1. Attività di Formazione a distanza (FAD)

- 1.1. La formazione a distanza (FAD) consiste nell'insieme di quelle attività formative la cui fruizione, tramite l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e di altri strumenti e mezzi, può avvenire indipendentemente dal luogo e dal momento della loro concreta produzione.
- 1.2. Un evento che veda i discenti riuniti in una o più sedi formative e l'intervento del docente/i in videoconferenza deve rispondere ai requisiti e ai criteri stabiliti, dal Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale e dalle relative Linee di indirizzo, per l'apprendimento non formale erogato in modalità frontale. Il compito dell'efficace rilevazione delle presenze dei partecipanti compete agli Ordini territoriali e ai soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 7 del Regolamento, conformemente a quanto precisato al punto 2.2. delle Linee di indirizzo. Tali tipi di eventi non sono considerati attività di FAD.
- 1.3. Le modalità di svolgimento delle attività di FAD possono essere distinte, a seconda della contemporaneità o meno dell'interazione tra docente/i e discente/i, in FAD Sincrona e FAD Asincrona.
 - 1.3.1. FAD Sincrona
Per FAD Sincrona si intende una situazione di relazione formativa, in cui docente/i e discente/i comunicano da luoghi diversi, ma contemporaneamente.
Nella FAD Sincrona vi è dunque l'interazione tra docente/i e discente/i, mediata dallo strumento telematico.
 - 1.3.2. FAD Asincrona
Per FAD Asincrona si intende una situazione di relazione formativa in cui i soggetti interessati comunicano da luoghi e in tempi diversi. La mancanza di contemporaneità determina una limitazione nella interazione tra docente/i e discente/i.
- 1.4. Tutte le attività di FAD devono contemplare la presenza di un Tutor e di un Mentor (così come definiti al successivo punto 3), in grado di interagire con gli utenti in tempo reale, nel caso di FAD Sincrona, oppure a distanza di un breve intervallo temporale (di durata non superiore a quanto stabilito nella proposta di attivazione del corso), nel caso di FAD Asincrona.

2. Requisiti generali delle attività di formazione professionale continua a distanza per l'apprendimento non formale

-
- 2.1. Rispetto alle equivalenti attività di tipo frontale, i corsi erogati in modalità FAD devono possedere i seguenti requisiti aggiuntivi:
- 2.1.1. accesso profilato, così come definito al successivo punto 3.;
 - 2.1.2. tracciabilità del percorso effettuato, così come definita al successivo punto 3.;
 - 2.1.3. verifica dell'apprendimento secondo i successivi punti 2.3. e 2.4.;
 - 2.1.4. una articolazione didattica (programma dei contenuti);
 - 2.1.5. un forum dedicato all'interazione didattica tra i discenti e tra discenti e Mentor e/o Tutor del corso;
 - 2.1.6. una dispensa o altro materiale didattico, non modificabile, scaricabile dal discente e utilizzabile per rielaborare i contenuti presentati durante il corso;
 - 2.1.7. ogni corso o modulo del corso dovrà essere realizzato in conformità allo standard SCORM "Shareable Content Object Reference Model" ("Modello di Riferimento per gli Oggetti di Contenuto Condivisibile") versione 1.2 o superiore al fine di garantire il tracciamento della fruizione degli oggetti didattici ad opera del Learning Management System utilizzato dal soggetto richiedente;
 - 2.1.8. ogni corso dovrà essere strutturato in un numero variabile di lezioni (Learning Object), anche organizzate in moduli, della durata non superiore ai 15 minuti, aventi senso compiuto e attinenza ad uno specifico argomento tecnico-scientifico;
 - 2.1.9. il soggetto erogatore dovrà garantire la disponibilità, in forza di contratti di licenza d'uso, di hosting o noleggio, di un sistema di gestione della formazione (LMS) in grado di certificare per ciascun discente il completamento delle attività didattiche proposte, la partecipazione attiva al corso, la tracciabilità di ogni azione svolta durante il collegamento al sistema, il superamento delle prove di autovalutazione intermedie e/o finali dei corsi;
 - 2.1.10. per considerare conclusa l'attività formativa da parte dei discenti, il soggetto erogatore dovrà verificare l'effettivo completamento del 100% delle attività didattiche richieste al corsista e il superamento dei test di verifica dell'apprendimento.
- 2.2. I corsi erogati in modalità FAD devono prevedere una verifica dell'apprendimento del discente, con obbligo di superamento del test per almeno l'80% dei quesiti.
I test di verifica dell'apprendimento devono presentare le seguenti caratteristiche:
- 2.2.1. n. 8 domande per ogni CFP riconosciuto all'evento;
 - 2.2.2. le domande devono essere somministrate in modo random per ogni diverso accesso;
 - 2.2.3. in caso di mancato superamento del test di verifica dell'apprendimento, deve essere prevista la possibilità di ripetere il test con domande diverse da quelle già proposte.
- 2.3. Deve essere consentito al discente di effettuare la verifica dell'apprendimento, secondo le modalità previste, entro e non oltre 6 mesi dalla data di rilascio delle credenziali di accesso.
- 2.4. Alle attività di FAD sono assegnati CFP secondo i criteri stabiliti nell'Allegato A del Regolamento (1 ora = 1 CFP). Saranno escluse dal conteggio le parti non strettamente didattiche, le fasi di presentazione del corso e le verifiche dell'apprendimento.

-
- 2.5. Al fine del riconoscimento dei CFP ai singoli eventi formativi a distanza, gli Ordini territoriali (per le attività di FAD organizzate ex art. 4, comma 2 del Regolamento) e le associazioni di iscritti agli Albi o altri soggetti (per le attività di FAD organizzate ex art. 4, comma 4 del Regolamento) devono trasmettere al CNI, attraverso l'apposita piattaforma informatica, le seguenti informazioni aggiuntive, rispetto a quelle già previste per la tipologia di evento frontale:
- a) il programma completo dell'attività formativa interessata, comprensivo della suddivisione in moduli e della corrispondente ripartizione dei relatori;
 - b) curricula di tutti i soggetti coinvolti nell'attività didattica per le figure previste (docenti, responsabile scientifico, Tutor e Mentor);
 - c) un rapporto tecnico, che descriva nel dettaglio le caratteristiche della piattaforma tecnologica, le modalità di trasferimento dei contenuti didattici e gli strumenti predisposti per il controllo dell'effettiva partecipazione degli utenti e della tracciabilità;
 - d) il numero totale di domande previsto per la verifica dell'apprendimento del discente e la percentuale di domande esatte necessaria per il superamento della stessa verifica;
 - e) il numero totale di domande da cui attingere per strutturare in modo random la verifica finale;
 - f) i requisiti minimi tecnologici necessari ai singoli partecipanti per seguire il corso;
 - g) credenziali di accesso (o sistemi equivalenti) per consentire al CNI di visionare il corso nella sua completezza.

Modifiche che non alterino i contenuti e la qualità didattica del corso, se motivate, potranno essere apportate, previa comunicazione al CNI.

- 2.6. Le richieste di assegnazione di CFP per singole attività di FAD si intenderanno accolte dal CNI trascorsi 30 giorni dal loro ricevimento, tramite l'applicazione dell'istituto del silenzio-assenso.

3. Definizioni

- 3.1. Tutor: figura professionale dedicata al supporto "logistico" ai partecipanti ad un corso di formazione a distanza. Rientra nelle responsabilità di un Tutor la gestione di attività quali l'utilizzo della piattaforma, la dinamica della interazione tra discenti, la pianificazione di eventuali attività "sincrone", la gestione dell'apprendimento.
- 3.2. Mentor: figura professionale dedicata al supporto "scientifico" ai partecipanti ad un corso di formazione a distanza. Rientrano nelle responsabilità di un Mentor la perfetta conoscenza dei contenuti oggetto della formazione e la gestione di eventuali approfondimenti necessari o utili ai fini della piena comprensione degli argomenti.
- 3.3. LMS (On-line Learning Management System o Sistema di Gestione della formazione a distanza): insieme degli strumenti hardware e software e delle infrastrutture di rete necessarie alla gestione delle attività coinvolte in un sistema di Formazione a Distanza. Tale sistema deve offrire servizi atti a valutare e riportare la preparazione raggiunta, registrando il percorso compiuto dal discente, e consentire: la gestione degli studenti e della programmazione dei corsi,

la verifica della preparazione degli studenti, il monitoraggio e tracciamento delle attività di questi ultimi.

- 3.4. SCORM (Shareable Content Object Reference Model o Modello di Riferimento per gli Oggetti di Contenuto Condivisibile): standard di riferimento software per la generazione di oggetti didattici. Si tratta di una raccolta di specifiche tecniche che consente, primariamente, lo scambio di contenuti digitali in maniera indipendente dalla piattaforma, tramite la definizione delle specifiche relative al riutilizzo, tracciamento e catalogazione degli atomi informativi con i quali vengono strutturati i corsi.
- 3.5. Accesso profilato: possibilità di accedere ad un sistema informatico con un profilo utente predefinito, ovvero con un account corrispondente a un insieme di informazioni relative all'utente (ad esempio: nome e cognome, iscrizione a corso X, con ruolo di studente, docente, Tutor, manager, ecc.).
- 3.6. Tracciabilità: insieme di funzioni di cui deve essere dotato un LMS per garantire la documentazione di ogni singola azione compiuta in un qualsiasi momento di attività di un corsista nell'uso dello stesso sistema e dei contenuti da esso veicolati. Tempo, durata, ip di accesso, completamento, risultati di prove calcolate, ecc. sono alcuni dei dati che vengono regolarmente tracciati da un LMS.
- 3.7. Verifica dell'apprendimento: a differenza di quanto avviene nella formazione di tipo scolastico formale, nell'ambito dell'e-learning applicato alla formazione professionale continua si parla di verifica dell'apprendimento facendo riferimento a processi valutativi e prove di verifica realizzate basandosi sull'ipotesi che si possano frammentare la conoscenza e le abilità da valutare in "componenti" semplici su cui esercitare controlli "oggettivi" (ad esempio, con test a risposta multipla tra cui scegliere). Vengono utilizzati per testare il livello di confidenza con i contenuti trattati nel corso e possono esser usate per garantire al corsista un livello di consapevolezza del proprio apprendimento sui diversi moduli didattici in cui è diviso un programma formativo complesso.
- 3.8. Regolamento: Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale (pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15/07/2013).
- 3.9. Linee di indirizzo: Linee di indirizzo del Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale (approvate dal Consiglio Nazionale nella seduta del 13/12/2013).

ESONERI

1) Esoneri ai sensi dell'art. 11 del Regolamento

A precisazione e parziale integrazione di quanto sancito dall'art. 11 del Regolamento, gli iscritti possono essere esonerati dall'obbligo di aggiornamento della competenza professionale quando sussistano le seguenti fattispecie:

-
- Maternità o paternità:
 - o Maternità o paternità danno diritto al genitore iscritto all'esonero di 12 mesi dall'obbligo di aggiornamento delle competenze; nel caso di entrambi i genitori iscritti, gli stessi possono fruire di frazioni di esonero (2,5 CFP / mese), per complessivi 12 mesi. Sempre nel limite massimo di 12 mesi, la scadenza del periodo di esonero concesso, non può superare la data del compimento del 2° anno di vita del bambino/a.
 - Malattia o infortunio:
 - o I professionisti che, per motivi di grave malattia o infortunio, si trovano in una situazione inconciliabile con la partecipazione ad eventi formativi, possono a richiesta ottenere una proporzionale riduzione del numero di crediti formativi da dedurre al termine dell'anno solare, nella misura di 2,5 crediti per ogni mese. Tali esenzioni sono applicabili solo per periodi di malattia/infortunio uguali o superiori a 60 giorni, per un periodo massimo di 6 mesi, rinnovabile una sola volta.
 - o Periodi di esenzione superiori a 12 mesi possono essere concessi solo se coincidenti con eguali periodi di astensione dal lavoro/professione. In tal caso sarà cura del professionista auto dichiarare che nel periodo in oggetto non esercita la professione..
 - o I professionisti affetti da gravi malattie croniche che limitino la capacità professionale possono a richiesta ottenere una riduzione dal 30% al 50 % (da 9 CFP a 15 CFP/anno) del numero di crediti formativi da dedurre al termine dell'anno solare, in funzione del grado di inabilità professionale. In questo caso, la domanda di esonero parziale va accompagnata da relativo certificato medico.
 - Assistenza a figli o parenti di primo grado:
 - o I professionisti che assistono figli o parenti di primo grado affetti da grave malattia o infortunio, trovandosi, in ragione di ciò, in una situazione inconciliabile con la partecipazione ad eventi formativi, possono a richiesta ottenere una proporzionale riduzione del numero di crediti formativi da dedurre al termine dell'anno solare, nella misura di 2,5 crediti per ogni mese. Tali esenzioni sono applicabili solo per periodi di malattia/infortunio uguali o superiori a 60 giorni, per un periodo massimo di 6 mesi, rinnovabile una sola volta.
 - o Periodi di esenzione superiori a 12 mesi possono essere concessi solo se coincidenti con eguali periodi di astensione dal lavoro/professione. In tal caso sarà cura del professionista auto dichiarare che nel periodo in oggetto non esercita la professione.
 - o I professionisti che assistono figli o parenti di primo grado affetti da gravi malattie croniche o portatori di handicap possono a richiesta ottenere una riduzione dal 30% al 50 % (da 9 CFP a

15 CFP/anno) del numero di crediti formativi da dedurre al termine dell'anno solare, in funzione dell'impegno richiesto da tale assistenza. In questo caso, la domanda di esonero parziale va accompagnata da relativo certificato medico.

- Potranno beneficiare di esonero, previa apposita circolare del CNI che fisserà requisiti e durata di quest'ultimo, i professionisti che esercitano la propria attività professionale presso le zone colpite da catastrofi naturali.
- Il CNI potrà valutare eventuali fattispecie non previste dal presente paragrafo.
- Il professionista, che intende usufruire dell'esenzione, dovrà inoltrare al proprio ordine di appartenenza una richiesta di esenzione nella quale con l'istituto dell'autodichiarazione chiede di essere esentato per uno dei motivi sopra indicati per il relativo periodo di astensione dal lavoro.
- Il singolo Ordine, valutata la documentazione prodotta dal professionista, provvederà a riconoscere l'esonero, inviandone comunicazione sia al proprio iscritto che all'Anagrafe nazionale dei crediti, istituita presso il CNI.

2) Esonero per lavoro all'estero

Nel caso in cui il professionista si trovi all'estero, per motivi di lavoro, per un periodo uguale o superiore ai 6 mesi, può richiedere di essere esonerato dall'obbligo formativo. In questo caso sarà cura del professionista presentare al proprio Ordine di appartenenza una richiesta nella quale, con l'istituto dell'autodichiarazione, chiede di essere esonerato per i motivi di cui sopra.

L'esonero, qualora concesso, corrisponde a una riduzione del numero di crediti formativi da dedurre al termine dell'anno solare pari a 2,5 crediti per ogni mese di permanenza stabile all'estero. Tale esonero può essere concesso per massimo 12 mesi consecutivi e per una sola volta.

Il singolo Ordine, valutata la documentazione prodotta dal professionista, provvederà a riconoscere l'esonero, inviandone comunicazione sia al proprio iscritto che all'Anagrafe nazionale dei crediti, istituita presso il CNI.

CREDITI PER FORMAZIONE ALL'ESTERO

Ai professionisti che frequentano corsi di formazione individuale all'estero sono riconosciuti CFP, previa autorizzazione richiesta dagli stessi al CNI o all'Ordine territoriale, conformemente alle Linee di indirizzo predisposte dal CNI.

I crediti acquisibili all'estero non possono superare i 15 CFP/anno.

Il professionista dovrà inoltrare la documentazione relativa all'evento (programma, contenuti, etc.) e, successivamente, quella attestante la frequenza all'evento, al CNI o all'Ordine Territoriale che, valutata la documentazione prodotta, provvederà eventualmente a riconoscere i relativi crediti, inviandone comunicazione sia al proprio iscritto che all'Anagrafe nazionale dei crediti, istituita presso il CNI.

CERTIFICAZIONE DEI CREDITI

A richiesta dell'interessato o di terzi soggetti che ne abbiano diritto, l'Ordine di appartenenza, tramite l'Anagrafe nazionale dei crediti, istituita presso il CNI, può rilasciare un certificato relativo all'assolvimento dell'obbligo formativo.

Tale certificazione potrà configurarsi come segue:

- 1) attestazione dei crediti formativi: attestazione rilasciata dall'Ordine di appartenenza, con indicazione del numero dei CFP effettivamente registrati nell'Anagrafe alla data richiesta;
- 2) certificazione del pieno soddisfacimento dell'obbligo formativo: attestazione rilasciata a cura di dell'Ordine di appartenenza, nella quale si attesta che il professionista alla data richiesta ha assolto il proprio obbligo formativo previsto dal vigente regolamento.

Non è consentito rilasciare a soggetti diversi dall'interessato il dettaglio degli eventi formativi cui ha preso parte il professionista, registrati nell'Anagrafe nazionale dei crediti.

LINEE DI INDIRIZZO ART. 3 – ART. 4 – FUNZIONAMENTO PIATTAFORMA INFORMATICA

Nel caso di cancellazione dall'Albo verranno detratti al soggetto interessato, ai sensi dell'art. 3, comma 7 del Regolamento, n. 30 CFP ogni anno, fino al raggiungimento di 0 CFP.

All'atto dell'eventuale iscrizione, al soggetto interessato sarà riconosciuto un numero di CFP pari a quelli in suo possesso al 1 Gennaio dell'anno della sua cancellazione, detratti 30 CFP per ogni anno di cancellazione.

Il passaggio da Sezione a Sezione all'interno dell'Albo e l'iscrizione ad una ulteriore Sezione dell'Albo non costituiscono cancellazione e / o nuova iscrizione all'Albo.

Corsi, seminari e convegni, erogati in modalità frontale e non regolati da apposita normativa, sono definiti come riportato nella seguente tabella:

	Verifica frequenza	Dimostrazione dell'apprendimento (*)	Numero massimo partecipanti	Numero massimo di CFP
Corso	Si	Si	100	-
Seminario	Si	No	200	-
Convegno	Si	No	Nessun limite	3/evento; 9/anno

Nota (*): La dimostrazione dell'apprendimento dovrà seguire modalità regolamentate.